



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

Reg.Dec.

DECISIONE

N. 5446 Reg.Ric.

ANNO 2000

sul ricorso in appello n.5446/2000 proposto dal prof. DIGENA Giuseppe, rappresentato e difeso

dall'avv. Sabino De Muro Fiocco ed elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini 3, presso lo studio dell'avv. Vito Mazzealli;

contro

- il Conservatorio Musicale Statale "Tito Schipa" di Lecce, in persona del Direttore p.t.;
- la Commissione ministeriale per il conferimento delle supplenze di "teoria, solfeggio e dettato musicale" presso i Conservatori musicali statali, di cui alla O.M. n.455/1996, in persona del suo Presidente p.t.;
- il Ministero della P.I., in persona del Ministro p.t.: non costituiti in giudizio;

e nei confronti

della prof.a Biancofiore Maria Claudia e Palladino Luca, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione I^a di Lecce, 20 gennaio 2000, n.160;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2000 il Consigliere Lanfranco Balucani e udito, altresì, l'avv. Simone per delega dell'avv. De Muro Fiocco;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il prof. Digena Giuseppe ha proposto ricorso al TAR Puglia, sede di Lecce, ai sensi dell'art.25 L.n.241/1990, per l'accesso alla documentazione amministrativa richiesta con istanza 20.9.1999, riguardante gli atti relativi al

conferimento di incarichi di supplenza presso i Conservatori musicali statali (per la disciplina "teoria, solfeggio e dettato musicale), dopo che analoga istanza del 15.9.1999 non aveva ottenuto alcun riscontro.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR, dopo aver disatteso la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Amministrazione scolastica per non essere stato tempestivamente impugnato il silenzio-diniego formatosi sulla primitiva istanza, ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo al prof. Digena il diritto di esaminare ed estrarre copia "esclusivamente di quella parte dei verbali richiesti in cui vengono descritti i criteri preliminari di valutazione dei titoli artistici" stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto concerne gli altri documenti oggetto dell'istanza di accesso del 20.9.1999 (quali i titoli di studio, artistici e di servizio esibiti dagli aspiranti dichiarati "idonei" ed inclusi quindi in graduatoria; e poi le graduatorie provvisorie e definitive redatte dalla Commissione giudicatrice, nonché altri documenti sempre riferiti alla medesima procedura), il TAR ha invece ritenuto che il Digena non fosse titolare di un "interesse giuridicamente rilevante" alla loro conoscenza, considerato che il procedimento concorsuale "si è da tempo concluso con la compilazione di una graduatoria divenuta inoppugnabile, sicché il ricorrente non ha in alcun modo la possibilità di influire su tale specifico provvedimento".

Occorre aggiungere che nel corso del giudizio di primo grado l'Amministrazione ha depositato le graduatorie provvisorie e definitive dei candidati dichiarati idonei e l'elenco degli esclusi.

Avverso la anzidetta sentenza il prof. Digena ha interposto appello censurando le motivazioni con cui il giudice di prime cure ha limitato il diritto di accesso fatto valere dal ricorrente. In particolare la circostanza che la graduatoria sia divenuta inoppugnabile non preclude il diritto di accesso – sostiene l'appellante – sia perché esso costituisce una "situazione giuridica autonoma", sia perché a fronte della illegalità commessa da organi della P.A. possono ipotizzarsi "azioni di tipo civile-risarcitorio presso il Giudice ordinario....ovvero la costituzione di parte civile in processi penali a carico di eventuali funzionari responsabili di reati".

DIRITTO

Secondo quanto esposto in narrativa i motivi di censura di cui al presente atto di appello vertono sui limiti entro i quali la sentenza appellata ha circoscritto il diritto di accesso azionato dal prof. Digena; il quale, non essendo

risultato in posizione utile nella graduatoria nazionale permanente per il conferimento di supplenze nei Conservatori statali di musica, aveva chiesto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i verbali della Commissione e i titoli presentati dai candidati.

Il giudice di prime cure ha ritenuto di dover riconoscere il diritto di accesso esclusivamente per "quella parte dei verbali richiesti in cui vengono descritti i criteri preliminari di valutazione dei titoli artistici", ed a giustificazione di detta limitazione si adduce che il procedimento in questione "si è da tempo concluso con la compilazione di una graduatoria divenuta inoppugnabile, sicché il ricorrente non ha in alcun modo la possibilità di influire su tale specifico procedimento".

Ma siffatta prospettazione non può essere condivisa, giacché la circostanza che gli atti oggetto della domanda di accesso siano divenuti definitivi e inoppugnabili non può costituire preclusione per l'esercizio del diritto di accesso, come ha già avuto occasione di affermare questa Sezione (cfr. Cons. St. VI 4 gennaio 1996, n.35).

Invero il diritto di accesso, così come delineato negli artt.22 e seguenti L.n.241/1990 e nella interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa, non appare strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ma del tutto distinto da questa, in quanto diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, talché il rimedio giurisdizionale azionato per la conoscenza degli atti della Pubblica Amministrazione risulta del tutto indipendente dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere la anzidetta situazione.

E ciò si spiega agevolmente ove si consideri che l'interesse presupposto dall'art.22 L.n.241 per l'esercizio del diritto di accesso è nozione diversa e più ampia dell'interesse all'impugnazione siccome non postula la titolarità di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma solo che ricorra una "situazione giuridicamente rilevante" (in tal senso cfr. Cons. St. IV, 14 gennaio 1999, n.32).

Peraltro occorre precisare che l'intento di chi agisce per l'accesso di far valere i propri interessi in sede giurisdizionale non si atteggia necessariamente come impugnazione degli atti del procedimento ben potendo ipotizzarsi a fronte di eventuali illegalità degli organi della P.A. una azione di risarcimento dei danni; e questo è in effetti l'obiettivo cui mira l'appellante il quale dichiara di avere in mente "azioni di tipo civile-risarcitorio presso il giudice ordinario...ovvero la costituzione di parte civile in processi penali a carico di eventuali funzionari responsabili di reati".

Si aggiunga poi che stante la autonomia del rimedio giurisdizionale ex art.22 L.n.241, come sopra evidenziata, è del tutto irrilevante – in sede di deliberazione della richiesta di accesso - la eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (così Ad. Plen. 28 aprile 1999, n.6).

Posto dunque che la eccepita inoppugnabilità della graduatoria non poteva costituire ostacolo al diritto di accesso del prof. Digena, la limitazione posta con la sentenza appellata si appalesa priva di giustificazione, essendo del tutto pacifico che chi ha partecipato ad una procedura concorsuale è legittimato a chiedere copia dei titoli esibiti dagli altri candidati e delle valutazioni che degli stessi abbia effettuato la Commissione giudicatrice (cfr.in tal senso Cons. St., IV 11 gennaio 1994, n.21, VI 13 settembre 1996, n.1221; IV, 31 ottobre 1997, n.1249).

E' indubbio infatti che il prof. Digena per il solo fatto di aver partecipato ad una procedura concorsuale è titolare di una "situazione giuridicamente rilevante" ai fini dell'esercizio del diritto di accesso alla relativa documentazione ed è certamente errata la tesi del giudice di prime cure secondo cui il ricorrente, non potendo più influire sulla graduatoria divenuta inoppugnabile, non sarebbe portatore di un interesse differenziato rispetto alla generalità.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere riconosciuto al prof. Digena il diritto di accesso all'intera documentazione relativa alla procedura concorsuale cui ha partecipato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2000, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO	Presidente
Sergio SANTORO	Consigliere
Paolo NUMERICO	Consigliere
Giuseppe MINICONE	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere
Presidente	Consigliere Est.

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria